



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 168 DEL 06/10/2017**

OGGETTO

CONTRATTO DI COMODATO DEI LOCALI SITI IN REGGIO EMILIA IN VIA MANICARDI
1, ALLA FONDAZIONE FAMIGLIA SARZI

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, commi 55 e 81 della Legge n. 56/2014 che determina le funzioni e le competenze attribuite al Presidente della Provincia;

Richiamato l'art. 10 dello Statuto Provinciale, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 del 22/07/2015, in merito alle funzioni del Presidente;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1052 del 26.11.2008 è stato approvato un Contratto di Comodato a favore della Fondazione Famiglia Sarzi per l'uso dei locali siti in Reggio Emilia Via Manicardi 1, Foglio 113 mappale 209, per il periodo dal 01.12.2008 al 30.11.2013;
- Visto il Contratto di Comodato Rep. 15321 Prot. 2008/71528/53/2008 del 17.12.2008, registrato a Reggio Emilia in data 18.12.2008 serie 2 n. 103;
- la Fondazione Famiglia Sarzi ha occupato senza titolo i locali di cui sopra dal 01.12.2013 e così fino al 30.09.2017;

Vista la richiesta della Fondazione Famiglia Sarzi del 28.09.2017 assunta agli atti al n. 23725/1/2107 in data 28.09.2017 dalla quale si evince che:

“La fondazione famiglia Sarzi da alcuni anni ha a disposizione in comodato d'uso gratuito il magazzino di via Adua, di proprietà della Amministrazione provinciale, come ricovero per attrezzature e materiali di scena, nonché materiale archivistico e burattini, facenti parte del patrimonio della Fondazione Famiglia Sarzi.

Preso atto che il comodato d'uso era scaduto, ma il locale era, ed è ancora per noi molto importante e preso atto anche della necessità di recupero del locale adibito a magazzino per la necessità di utilizzo da parte vostra, ci siamo attivati già dal 2016, per cercare locali adeguati ad ospitare il materiale della fondazione. Operazione non semplice, ma fondamentale per liberare il vostro magazzino e trasferire il patrimonio Sarzi in locali che ci consentissero di collocare il materiale e procedere al restauro, pulizia e conseguente ricollocazione.

La ricerca ha avuto successo in quanto si era individuata una sede in località Corte Tegge che poteva assolvere al compito richiesto.

Si è aggiunta però una difficoltà inaspettata: la Fondazione dal 2018 non avrà più la sede di Via del Guazzatoio; infatti al termine dell'anno di comodato gratuito, la cifra richiesta per il contratto di affitto era troppo elevata per la Fondazione e non è stato possibile trovare un accordo: un problema nel problema.

A quel punto, la spaziosa sede che avevamo individuato non poteva più essere solo adibita a laboratorio ma doveva diventare la sede della Fondazione, operazione iniziata con il trasloco avvenuto già nel mese di agosto, ma richiederà varie settimane per la completa ricollocazione del museo e conseguentemente ridurrà lo spazio a disposizione per l'area laboratoriale.

Questa emergenza, ci ha costretto a modificare l'impostazione del nostro lavoro ed ha alimentato la necessità di continuare ad utilizzare, almeno fino alla fine del 2018, l'edificio di Via Adua.”

Considerato

- che il magazzino sito in Reggio Emilia Via Manicardi 1, Foglio 113 mappale 209 con metratura di circa 80,00 mq., è attualmente non utilizzato dalla Provincia di Reggio Emilia, in ragione delle sue dimensioni, della sua localizzazione e delle sue condizioni;
- che l'attività svolta dalla Fondazione Famiglia Sarzi ha oggettiva rilevanza per la tutela del patrimonio culturale della provincia di Reggio Emilia;
- che la richiesta è limitata di fatto ai residui mesi del 2017 e al prossimo anno 2018, termine entro il quale la Fondazione si è impegnata a trovare una nuova sistemazione per il proprio materiale;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia e dalla Dirigente del Servizio Bilancio in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto;

D E C R E T A

- di approvare, l'occupazione senza titolo dei locali di cui sopra dal 01.12.2013 e così fino al 30.09.2017 e la concessione in comodato d'uso gratuito per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2018 alla Fondazione Famiglia Sarzi dei locali siti in Reggio Emilia Via Manicardi 1, Foglio 113 mappale 209, del N.C.E.U. del Comune di Reggio Emilia;
- di approvare altresì le condizioni essenziali contenute nello schema di contratto allegato al presente atto;
- di autorizzare per la sottoscrizione del sopracitato contratto di comodato, il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, con la facoltà di apportare le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dell'atto;
- di dare atto che il presente decreto è esecutivo alla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- contratto di comodato;
- parere di regolarità tecnica;

- parere di regolarità contabile.

Reggio Emilia, lì 06/10/2017

IL PRESIDENTE
F.to MANGHI GIAMMARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
BOZZA CONTRATTO DI COMODATO

Repertorio n.

Protocollo n.

Con la presente privata scrittura da valere tra le parti, ad ogni effetto di legge, le cui sottoscrizioni verranno autenticate ai sensi di legge dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, oggi giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemilasedici, tra i sottoscritti

Signori :

1. Ing. BUSSEI VALERIO, nato a _____ il _____, Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Sostenibile Patrimonio ed Edilizia che interviene in legittima rappresentanza della Provincia di Reggio Emilia, (C.F. 00209290352), a ciò delegato dal Decreto del Presidente della Provincia N. _____ del _____ (comodante);
2. Fondazione Famiglia Sarzi, con sede a Bagnolo in Piano (RE) in Piazza Garibaldi 5 – Codice Fiscale n. 01704060357 per la quale agisce il Presidente Rossella Cantoni nato a Castenuovo di Sotto il 25 /03/1957 _____, C.F. CNTRSL57C65C218N _____, domiciliato per la carica a _____Reggio Emilia _____, in Via _____del Guazzatoio 12 _____, autorizzato _____ con _____, comodatario;

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Reggio Emilia è proprietaria di un immobile sito in Via Manicardi n.1 a Reggio Emilia (RE), censito al foglio 113 mappale 209 ad uso magazzino con metratura di circa 80,00 mq., che può essere destinato a tale finalità, in quanto non

utilizzato attualmente in ragione delle sue dimensioni, della sua localizzazione e delle sue condizioni;

- la Fondazione Famiglia Sarzi ha necessità di reperire uno spazio coperto per il deposito di materiali, al solo scopo di proseguire la propria attività di mantenimento e cura di "burattini" e materiale correlato agli stessi;

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Determinazione provinciale n. Del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- La Provincia, come sopra rappresentata, dà e concede in comodato alla Fondazione Famiglia Sarzi, nella persona del suo legale rappresentante, il quale allo stesso titolo riceve ed accetta l'immobile censito al foglio 113 mappale 209 ad uso magazzino con metratura di circa 80,00 mq.;

SONO CONDIZIONI E PATTI DEL PRESENTE COMODATO:

1. L'immobile di cui si tratta viene concesso in comodato, con decorrenza dal 01.10.2017 al 31.12.2018, al fine specifico di essere adibito a soddisfare le necessità indicate in premessa e solo per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Alla scadenza, il rinnovo a prosieguo del rapporto dovrà essere espressamente autorizzato, non essendo quindi applicabile alcuna proroga tacita. Ogni altro e diverso uso comporterà l'immediata risoluzione del contratto e la restituzione del bene.
2. Il COMODATARIO è tenuto a custodire e a conservare l'immobile, con diligenza e cure estreme e può servirsi dello stesso solo per l'uso determinato del presente atto; al comodatario è data facoltà di operare nei modi che riterrà più opportuni, al fine di conseguire la custodia e la conservazione nel modo più accurato possibile; se il comodatario non adempie agli obblighi sopra citati, il comodante può chiedere l'immediata restituzione dell'immobile.

3. Il comodatario può concedere a terzi il godimento dell'immobile a titolo gratuito od oneroso, esclusivamente per le finalità proprie. Senza l'espresso consenso del comodante, il comodatario resta pur sempre l'unico responsabile nei confronti del comodante dell'immobile.
4. La Fondazione Famiglia Sarzi potrà effettuare nell'immobile lavori di adattamento per il conseguimento del fine, previa autorizzazione scritta rilasciata dalla Provincia, che effettuerà anche controlli durante l'esecuzione dei lavori.
5. Resta convenuto che per l'esecuzione dei lavori da parte del comodatario nessun compenso sarà dovuto dalla Provincia all'atto della restituzione del bene.
6. Tutte le spese di conservazione di ordinaria manutenzione dell'immobile, sono a carico del comodatario. La necessità di interventi di manutenzione è valutata caso per caso, in relazione alla tipologia degli interventi stessi, da Fondazione Famiglia Sarzi e Provincia, alla quale il concessionario rivolge preventivamente istanza motivata con almeno 30 giorni di anticipo. E' comunque fatto divieto al concessionario di procedere trasformare o modificare le strutture senza il consenso scritto della Provincia. Sono a carico della Fondazione tutti gli oneri per le utenze, se non diversamente ed espressamente convenuto. In caso di migliorie apportate all'immobile senza l'assenso della Provincia il concessionario non ha diritto ad alcuna indennità. I beni concessi in uso devono essere mantenuti e usati con la diligenza del buon padre di famiglia. In caso di problematiche alle strutture che mettano a rischio la pubblica incolumità, il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente il problema alla Provincia per individuare di comune accordo la soluzione adeguata.
7. Il comodatario, nel caso sia necessario all'uso del magazzino, dovrà provvedere all'allacciamento a tutte le reti tecnologiche (Enel, Gas, ecc.) mediante installazione di appositi contatori.

8. E' fatto comunque obbligo al comodatario di provvedere, e mantenere per tutta la durata del contratto, ad adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per i rischi di derivati dallo specifico utilizzo dell'immobile oggetto del presente comodato e a dotarsi degli strumenti volti a salvaguardare l'integrità dell'immobile. La polizza è soggetta ad approvazione da parte della Provincia, al fine di verificare le condizioni ed i massimali. In caso di mancata stipula di adeguata polizza, la Provincia può disporre la risoluzione del presente contratto.
9. Tutte le spese relative e conseguenti il presente atto sono a carico del comodatario, comprese quelle relative a tasse ed oneri fiscali.
10. Nel caso di urgente ed imprevedibile bisogno, compresa la necessità di consegnare l'immobile al nuovo proprietario in caso di alienazione o trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, la Provincia stessa, come da art. 1810 del C.C., può esigere l'immediata restituzione dell'immobile.
11. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno concorde riferimento alle norme del vigente Codice Civile in materia di comodato (art. 1803 e seguenti)

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Il Comodante

Il Dirigente del Servizio

della Provincia di Reggio Emilia

(Dott. _____)

Il Comodatario

Fondazione Famiglia Sarzi

(_____)

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341, comma 2, del C.C. , si approvano specificamente le disposizioni già soprindicate ed inerenti:

6) spese di straordinaria manutenzione;

10) facoltà della Provincia di esigere l'immediata restituzione dell'immobile.

Il Comodatario

Fondazione Famiglia Sarzi

(_____)

Servizio/Ufficio: U.O. Patrimonio e Concessioni
Proposta N° 2017/1267

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO DEI LOCALI SITI IN REGGIO EMILIA IN VIA
MANICARDI 1, ALLA FONDAZIONE FAMIGLIA SARZI

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 29/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to BUSSEI VALERIO

Servizio/Ufficio: U.O. Patrimonio e Concessioni
Proposta N° 2017/1267

Oggetto: CONTRATTO DI COMODATO DEI LOCALI SITI IN REGGIO EMILIA IN VIA
MANICARDI 1, ALLA FONDAZIONE FAMIGLIA SARZI

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 03/10/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 168 DEL 06/10/2017

CONTRATTO DI COMODATO DEI LOCALI SITI IN REGGIO EMILIA IN VIA
MANICARDI 1, ALLA FONDAZIONE FAMIGLIA SARZI

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 06/10/2017

IL SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.